



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

**REGIONE PUGLIA**  
**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE**  
**ED AMBIENTALE**

**Programma Sviluppo Rurale**  
**Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale**  
**(FEASR) 2014-2020**

**Misura 5 – Ripristino del potenziale produttivo agricolo**  
**danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici**  
**e introduzione di adeguate misure di prevenzione**  
**Art. 18 Reg. (UE) n.1305/2013**

**Sottomisura 5.2 – Sostegno a investimenti per il**  
**ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo**  
**danneggiati da calamità naturali, avversità**  
**atmosferiche ed eventi catastrofici**

## INDICE

### Premessa

1.	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
2.	PRINCIPALI DEFINIZIONI .....	8
3.	OBIETTIVI DELLA MISURA/SOTTOMISURA/OPERAZIONE ED INTERVENTI AMMISSIBILI .....	10
4.	SOGGETTI BENEFICIARI.....	11
5.	LOCALIZZAZIONE .....	11
6.	REQUISITI DI AMMISSIBILITA'.....	11
7.	IMPEGNI E DICHIARAZIONI.....	12
8.	RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO PUBBLICO .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
9.	CRITERI DI SELEZIONE.....	17
10.	CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI.....	18
11.	MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DELLA DOCUMENTAZIONE.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
10.	LIMITI DI INVESTIMENTO, TIPOLOGIE ED ALIQUOTE DI AIUTO.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
11.	IMPEGNI E DICHIARAZIONI.....	12
13.	RICORSI.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
14.	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM) .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
15.	DISPOSIZIONI GENERALI.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
16.	RELAZIONI CON IL PUBBLICO.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
17.	INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
18.	ALLEGATI AL BANDO .....	26

## 1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

### NORMATIVA COMUNITARIA

- **Regolamento (UE) n. 1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1305/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1306/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- **Regolamento (UE) n. 1307/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n.637/2008 ed il Reg. (CE) n.73/2009 del Consiglio;
- **Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014** della Commissione del 11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- **Regolamento (UE) n. 640/2014** della Commissione dell'11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- **Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014** della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
- **Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014** della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- **Regolamento (UE) n. 809/2014** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- **Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2333/2015** della Commissione del 14/12/2015 che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- **Regolamento di Esecuzione (UE) n. 834/2014** della Commissione del 22/07/2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- **Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014** della Commissione dell'11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- **Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014** della Commissione del 6/08/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- **Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015**, che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- **Decisione di Esecuzione della Commissione del 13 febbraio 2014 n. 87** Relativa alle misure per impedire la diffusione nell'Unione della Xylella Fastidiosa (Well e Raju). (G.U.U.E. n. L 45/29 del 15-02-2014);

- **Decisione di Esecuzione della Commissione del 23 luglio 2014, n. 497** Relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella Fastidiosa (Well e Raju). (G.U.U.E. n. L 219 del 25-07-2014);
- **Decisione di Esecuzione della Commissione del 18 maggio 2015 n. 789** Relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella Fastidiosa (Well et al.);
- **Decisione di Esecuzione della Commissione del 17 dicembre 2015 n. 2417** Modifica della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.). (G.U.U.E. n. L 333 del 19-12-2015);
- **Decisione di Esecuzione della Commissione del 12 maggio 2016 n. 764** Modifica della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.). (G.U.U.E. n. L 126 del 14-05-2016).

#### **NORMATIVA NAZIONALE**

- **Legge 7/08/1990, n. 241** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3/06/1998** "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1/12/1999** "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173";
- **Decreto Legislativo n. 99 del 29/03/2004**, "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art 1, com.2, let. d), f), g), l), e), della Legge 7/03/2003, n. 38";
- **Decreto Legislativo n. 235 del 30/12/2010** "Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009, n.69";
- **D.P.C.M. del 22/07/2011** "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni";
- **Decreto Legislativo n. 159 del 6/09/2011** "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 - 2 della Legge 13/08/2010, n. 136";
- **Decreto Legislativo n. 218 del 15/11/2012** "Disposizioni integrative e correttive al Dec. Lgs. 6/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge 13/08/2010, n. 136";
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18/11/2014 n. 6513**, riportante le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12/01/2015 n.162**, riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23/12/2015 n. 180**, riportante le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. UE n.1306/2013 e successivi atti regionali di recepimento;
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26/02/2015 n. 1420**, riportante le disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/03/2015 n. 1922** "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 17 marzo 2015 (15A02500)** "Definizione delle misure fitosanitarie obbligatorie da attuare nella zona infetta della provincia di Lecce per l'eradicazione ed il controllo di Xylella fastidiosa (Well e Raju)";

- **Decreto del 22/01/2014 relativo all'adozione del Piano di Adozione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)** ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150;
- **Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile** "Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia. (G.U. n. 100 del 02-05-2015)";
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 19 giugno 2015 (15A05031)** "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana";
- **Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile** "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia. (Ordinanza n. 265)";
- **Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2015** "Ulteriori disposizioni per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione nel territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena Xylella fastidiosa (Well e Raju)";
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 21 luglio 2015** "Dichiarazione del carattere di eccezionalità per i danni causati da organismi nocivi ( Xylella fastidiosa ) nei territori della Regione Puglia dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2015. (G.U. n. 178 del 03-08-2015)";
- **Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2015** "Ulteriori disposizioni per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione nel territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena Xylella fastidiosa (Well e Raju). (G.U. n. 192 del 20-08-2015)";
- **Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile** "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Regione Puglia. (Ordinanza G.U. n. 286 del 18-09-2015)";
- **Nuovo Piano degli Interventi aggiornato al 30/09/2015 redatto ai sensi degli art. 1 OCDPC 225/2015, art. 1 OCDPC 265/2015 e art 1 OCDPC 286/2015, approvato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile con nota n. 47663 del 29/09/2015;**
- **Nota n. 14397 del 30/09/2015 del Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza connessa alla diffusione della Xylella fastidiosa OCPC n. 225/2015**
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26 febbraio 2016** "Modifica del decreto 19 giugno 2015, recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Wells et al.) nel territorio della Repubblica italiana. (G.U. n. 47 del 26-02-2016)";
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26 febbraio 2016** "Definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo Xylella fastidiosa (Wells et al.) nel territorio della Repubblica italiana. (G.U. n. 54 del 05-03-2016)".

#### **NORMATIVA REGIONALE**

- **Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006**, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";
- **Decreto Mi.P.A.A.F. n. 3536 del 08/02/2016**, "Disciplina del regime di condizionalità e sulle riduzioni ed esclusioni dei beneficiari dei pagamenti Pac";
- **D.G.R. 6 maggio 2015, n. 911** Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783;
- **D.G.R. 26 maggio 2015, n. 1149** DGR n. 911 del 06/05/2015 "Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783, n. 1783". Rettifica;

- **Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2013, n. 2023** “Misure di Emergenza per la Prevenzione, il Controllo e la Eradicazione del Batterio da quarantena Xylella Fastidiosa associato al "Complesso del Disseccamento Rapido dell'Olivo";
- **Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 20 novembre 2013, n. 521** “Direttiva 2000/29/ce - D.lvo 214/2005 e s.m.i. - DGR 2023/2013: disposizioni attuative afferenti all'esercizio dell'attività vivaistica in provincia di Lecce”;
- **Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 5 dicembre 2013, n. 562 direttiva 2000/29/ce** “D.lvo 214/2005 e s.m.i. - DGR 2023/2013 - DDS 521/2013. Ulteriori disposizioni afferenti all'esercizio dell'attività vivaistica in provincia di Lecce. (B.U.R.P. n. 164 del 12-12-2013)”;
- **Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 18 aprile 2014, n. 157** “Direttiva 2000/29/CE, D.Lgs. 214/2005 e s.m.i., DGR 2023/2013 e DGR 580/2014 - Istituzione delle aree demarcate (zone contaminate e zone tampone) a seguito di ritrovamento della Xylella Fastidiosa”;
- **Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2014, n. 1842** “Richiesta dichiarazione Stato di Emergenza Fitosanitaria Straordinaria, conseguente emanazione di specifiche norme per la eradicazione e contenimento delle infezioni di Xylella Fastidiosa e adempimenti conseguenti. (D.G. n. 1842 del 05-09-2014)”;
- **Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura del 11/09/2014, n. 295** “Ulteriori disposizioni afferenti all'esercizio dell'attività vivaistica in provincia di Lecce per la presenza di Xylella Fastidiosa. (B.U.R.P. n. 134 del 25-09-2014)”;
- **Deliberazione della Giunta Regionale del 05/09/2014, n. 1844** “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella Fastidiosa - variazione compensativa ai sensi dell'art. 42, comma 2 della l.r. 28/2001. (B.U.R.P. n. 136 del 30-09-2014)”;
- **Deliberazione della Giunta Regionale del 05/09/2014, n. 1843** **Misure di emergenza per la prevenzione il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella Fastidiosa** “Prelievo della somma di eu.1.000.000,00 dal fondo di riserva delle spese imprevedute, ai sensi dell'art. 50 della l.r. N. 28/2001. (B.U.R.P. n. 136 del 30-09-2014)”;
- **Legge Regionale 8 Ottobre 2014, n. 41** “Misure di tutela delle aree colpite da Xylella Fastidiosa. (B.U.R.P. n. 143 suppl. del 14-10-2014)”;
- **Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 1 ottobre 2014, n. 339** “Revoca DDS del 11 settembre 2014, n. 295 (B.U.R.P. n. 134 del 25-09-2014)”;
- **Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2014, n. 2466** “Costituzione Comitato Consultivo permanente per l'emergenza su Xylella Fastidiosa (B.U.R.P. n. 1 del 07-01-2015)”;
- **Linee Guida per il contenimento della diffusione di "Xylella Fastidiosa"** “Sub specie pauca ceppo codiro e la prevenzione e il contenimento del "Complesso del Disseccamento Rapido dell'Olivo" (CODIRO)”;
- **Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura del 16 Gennaio 2015, n. 3** “Direttiva 2000/29/CE, D.Lgs. 214/2005 e s.m.i., DM 2777 del 26/07/2014 - Ridefinizione delle aree delimitate per Xylella Fastidiosa (B.U.R.P. n. 15 del 29-01-2015)”;
- **Determinazione del Dirigente Ufficio Osservatorio Fitosanitario del 6 Febbraio 2015, n. 10** “Misure fitosanitarie obbligatorie per il contenimento delle infezioni di Xylella fastidiosa (Well e Raju) da attuare nella zona infetta. (B.U.R.P. n. 22 del 12-02-2015)”;
- **Determinazione del Dirigente del Servizio Alimentazione del 3 Marzo 2015, n. 53** “Concessione della maggiorazione dell'accredito d'imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata per le operazioni utili alla prevenzione, controllo ed eradicazione dell Xylella Fastidiosa nei territori delle provincie di Lecce e Brindisi”;
- **Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura del 4 Marzo 2015, n. 43** “Decisione di esecuzione della Commissione N. 2014/497/UE del 23/07/2014 D.M. del 26/09/2014 n. 2777.Ulteriori disposizioni afferenti all'esercizio dell'attività vivaistica in provincia di Lecce per la presenza di Xylella fastidiosa”;

- **Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura del 13 Marzo 2015, n. 54** “Direttiva 2000/29/CE, D.Lgs. 214/2005 e s.m.i., DM 2777 del 26/07/2014 - Terza definizione delle aree delimitate per Xylella fastidiosa ed adempimenti fitosanitari”;
- **Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura del 1 Giugno 2015, n. 195** “Direttiva 2000/29/CE, D.Lgs. 214/2005 e s.m.i., Decisione d'esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione Europea - Ridefinizione e aggiornamento delle aree delimitate per Xylella fastidiosa”;
- **Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura del 5 Giugno 2015, n. 198** “Disposizioni per i soggetti operanti nell'attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate dalla DDS 195 del 01/06/2015 per la presenza di Xylella fastidiosa”;
- **Deliberazione della Giunta Regionale del 23/06/2015, n. 1489** “Proposta urgente al MIPAAF di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche. Diffusione del batterio XYLELLA fastidiosa. Intero territorio della provincia di Brindisi. Accesso al Fondo di Solidarietà nazionale. (B.U.R.P n. 107 del 28-07-2015)”;
- **Deliberazione della Giunta Regionale del 23/06/2015, n. 1490** “Proposta urgente al MIPAAF di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche. Diffusione del batterio XYLELLA fastidiosa. Territorio dei comuni della prov. di Lecce. Accesso al Fondo di Solidarietà nazionale. (B.U.R.P n. 107 del 28-07-2015)”;
- **Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura del 14 Luglio 2015, n. 286** “Delimitazione delle aree di cui al D.M. del 19/06/2015 art 9, comma 2, lettere a) e c)”;
- **Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura del 31 luglio 2015, n. 334** “Aggiornamento nell'ambito delle aree delimitate di cui all DDS 195/2015 della zona infetta: delimitazione di tre focolai puntiformi di Xylella fastidiosa in agro di Torchiarolo (BR)”;
- **Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura del 22 settembre 2015, n. 370** “Aggiornamento delle aree delimitate a seguito di individuazione di focolai di Xylella fastidiosa in agro di Torchiarolo (BR) - Cellino S. Marco (BR) - S. Pietro Vernotico (BR)”;
- **Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura del 5 novembre 2015, n. 571** “Aggiornamento delle aree delimitate a seguito di individuazione di focolai di Xylella fastidiosa in agro di: Brindisi - Torchiarolo (BR) - Cellino S. Marco (BR) - S. Pietro Vernotico (BR)”;
- **Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura del 12 febbraio 2016, n. 23** “Aggiornamento delle aree delimitate a seguito di individuazione di focolai di Xylella fastidiosa in agro di: S. Pietro Vernotico, Cellino S. Marco, S. Donaci, S. Pancrazio Salentino, Oria in provincia di Brindisi ed Avetrana in provincia di Taranto”;
- **Delibera della Giunta Regionale del 08/04/2016 n. 459** “Misure fitosanitarie da attuare per il contenimento della diffusione di X. fastidiosa sottospecie Pauca ceppo CoDiRo ai sensi dell'art. 17 del DM del 19/06/2016 e s.m.i.”;
- **Determinazione del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale del 24 maggio 2016, n. 203** Modifica delle aree delimitate ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2016/764 della Commissione Europea che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2015/789;
- **Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 11 gennaio 2017, n. 1** avente ad oggetto “Modifica dei criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014/2020 approvati con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 191 del 15/06/2016”;

#### PROVVEDIMENTI AGEA

- **Circolare AGEA ACIU.2014.91 del 21/02/2014** “Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli”;
- **Circolare AGEA ACIU.2014.702 del 31/10/2014** “Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale”;

- **Circolare AGEA ACIU 2015.141 del 20/03/2015** – “Piano di Coltivazione”;
- **Istruzioni Operative Agea n. 25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015** - Oggetto: Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA;
- **Circolare AGEA ACIU.2016.119 del 01/03/2016** Riforma PAC – Reg. (UE) n. 1307/2013 e DM 18 novembre 2014 - livello minimo di informazioni da indicare nella Domanda Unica a partire dalla campagna 2016;
- **Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016** Riforma della politica agricola comune – domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici;
- **Circolare AGEA ACIU.2016.121 del 01/03/2016** Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 – agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla circolare Agea prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.
- **Manuali Sviluppo Rurale su portale SIAN – Manuale operativo utente PSR 2014 – 2020** “Presentazione Domanda di Sostegno misure non connesse a superfici o Animali”.

## 2. PRINCIPALI DEFINIZIONI

**Agricoltore ai sensi dell’art. 4, lett. a), Reg. (UE) n. 1307/2013:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale al detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell’ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell’Art. 52 TUE in combinato disposto con gli artt. 349 e 355 TFUE e che esercita un’attività agricola.

**Attività agricola ai sensi dell’art. 4, lett. c), Reg. (UE) n. 1307/2013,** definita come segue:

- la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
- il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o
- lo svolgimento di un’attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

**Autorità di Gestione (AdG):** rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente.

**Azienda ai sensi dell’art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1307/2013:** tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.

**Beneficiario:** un organismo privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una persona fisica, responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni.

**Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA):** codice fiscale dell’azienda da indicare in ogni comunicazione o domanda dell’azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

**Consistenza territoriale del Fascicolo:** l’insieme delle superfici, degli identificativi catastali e degli annessi titoli di conduzione, nonché degli immobili, ove esistenti, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell’amministrazione (DPR 503/99 art. 3, co 1, lettera f), nonché di altre caratteristiche del territorio quali: fascia altimetrica, avvicendamento, irrigabilità, ecc.;

**Conto corrente dedicato:** conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario, dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR che lo richiedono. Il beneficiario dovrà utilizzare questo conto sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una domanda di sostegno che per ricevere il relativo contributo. L’utilizzo di questo conto permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari e l’eventuale canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla riscossione).

**Comitato di Sorveglianza:** istituito con D.G.R. n. 3 del 21/01/2016, svolge le funzioni di cui all’art. 49 dello stesso Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’art. 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.



**Domanda di Sostegno (DdS):** domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno, ed in tale fattispecie alla Sottomisura 5.2.

**Domanda di Pagamento** (di seguito **DdP**): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla concessione del sostegno, per l'erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione, acconto per stato di avanzamento lavori (SAL) e saldo).

**Demarcazione:** termine indicato per definire la delimitazione degli investimenti che possono essere finanziati con più Regolamenti Comunitari.

**Fascicolo aziendale cartaceo e informatico:** il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (DLgs 173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5).

**Focus Area (FA):** le priorità sono articolate in Focus Area – possono essere considerate come delle sotto priorità – e contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi trasversali.

**Impegni, Criteri ed Obblighi** (di seguito **ICO**): elementi connessi all'ammissibilità al sostegno delle sottomisure/operazioni, a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall'adesione all'avviso e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M. (Valutazione Controllabilità Misure - art. 62 Reg. UE n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).

**Organismo pagatore** (di seguito **OP**): i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/2005, ed in tale fattispecie AGEA.

**Periodo di impegno:** periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato nell'ambito di ciascuna Sottomisura/Operazione.

**Elaborato Informatico Progettuale (EIP):** elaborato tecnico contenente le caratteristiche tecniche dell'azienda richiedente e gli investimenti che si intendono realizzare.

**Priorità:** gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 1305/2013, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro strategico comune" (QSC) di cui all'art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

**Produzione Standard** ai sensi dell'art. 5, co 1, Reg. (CE) n. 1242/2008 (di seguito **PS**): si intende il valore normale della produzione lorda di ciascuna attività produttiva vegetale e animale. Tale valore è espresso in Euro e si differenzia su base regionale. Con DAdG n. 330 del 24/10/2016 è stata approvata la "Tabella delle Produzioni Standard Puglia"

**Produzione Standard Totale** (di seguito **PST**): si calcola moltiplicando la PS unitaria (delle colture e/o delle specie animali) per la rispettiva quantità (superficie interessata e/o capi di bestiame) e sommando tutti i valori ottenuti;

**Quaderno di campagna:** il quaderno costituito dal registro dei trattamenti a norma dell'art. 16 del D.Lgs 14 agosto 2012, n. 150, e dal registro delle concimazioni.

**Superficie Agricola Totale** (di seguito **SAT**): superficie complessivamente condotta in proprietà e/o affitto, come risultante dal fascicolo aziendale.

**S.A.U.:** Superficie Agricola Utilizzata, s'intende l'insieme delle superfici aziendali destinate all'utilizzo agricolo. Essa comprende quindi le superfici investite a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, prati permanenti e pascoli, vivai, castagneti da frutto e coltivazioni sotto serra e serra-tunnel. È esclusa la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed appositi edifici, e boschi.

**S.O.I.:** Superficie Oggetto di Impegno, s'intendono le superfici aziendali, distinte per le singole categorie colturali a premio, oggetto di impegno ed ammesse agli aiuti della sottomisura.

**Unità di Bestiame Adulto** (di seguito **UBA**): Unità di misura della consistenza di un allevamento, che varia in funzione della specie animale e dell'età.

**Verificabilità e Controllabilità delle Misure** (di seguito **VCM**). Sistema informatico reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list.

**Zone svantaggiate**: zone caratterizzate da svantaggi e vincoli naturali che determinano una riduzione del rendimento economico-produttivo delle aziende agricole, di cui alle Dir. 75/268/CEE – 75/273/CEE – 84/167/CEE e s.m.i..

**Vivai ai sensi dell'art. 4, lett. j), Reg. (UE) n. 1307/2013**, definiti come segue:

"vivai": le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto:

- vivai viticoli e viti madri di portainnesti,
- vivai di alberi da frutto e piante da bacche,
- vivai ornamentali,
- vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda,
- vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle.

### **3. OBIETTIVI DELLA MISURA/SOTTOMISURA E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014/2020 – INTERVENTI AMMISSIBILI**

La Misura 5 nasce dall'esigenza di prevenire e mitigare gli effetti di eventi avversi e il diffondersi di fito e zoopatie che hanno impatti significativi sulle produzioni agricole e sulla gestione del territorio.

Questa esigenza è attualmente impellente a causa della emergenza fitosanitaria determinata dal ritrovamento del patogeno da quarantena Xylella fastidiosa su piante di olivo e altre specie coltivate, ornamentali e spontanee, di entità tale da determinare la dichiarazione dello stato di calamità naturale.

Xylella fastidiosa è un batterio gram-negativo che prolifera nei vasi xilematici delle piante causandone l'occlusione e successivamente una serie di alterazioni in grado di determinare anche la morte delle piante infette. Tale batterio è un patogeno da quarantena inserito nella lista A1 dell'EPPO (*European and Mediterranean Plant Protection Organization*). La trasmissione di Xylella fastidiosa può avvenire esclusivamente attraverso insetti vettori (Hemiptera Aphrophoridae) che si nutrono succhiando la linfa dai vasi xilematici delle piante infette con l'apparato boccale pungente - succhiante. Dopo aver acquisito il batterio, questi insetti possono, infatti, spostarsi e nutrirsi su diverse specie vegetali (piante spontanee e coltivate), inoculando i batteri.

La Sottomisura 5.2 "*Sostegno a investimenti per il ripristino di terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici*" mira principalmente a favorire la ripresa della stabilità reddituale del settore agricolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici attraverso la "ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato".

In particolare la Sottomisura persegue l'obiettivo di sostenere la realizzazione di investimenti di ripristino del potenziale produttivo danneggiato e/o distrutto dal verificarsi di calamità ed eventi avversi a carattere eccezionale (avversità atmosferiche – lettera h dell'art. 2 Reg. (UE) 1305/2013 – calamità naturali - lettera k, comprese fitopatie ed infestazioni parassitarie - e eventi catastrofici – lettera l) con riferimento:

- al capitale fondiario;
- alle scorte vive (bestiame) e alle scorte morte (limitatamente a macchine, attrezzi ed attrezzature);
- alle piantagioni legnose produttive distrutte a seguito di misure adottate per eradicare o circoscrivere una fitopatia o infestazione parassitaria.

La Misura 5, e nello specifico la Sottomisura 5.2, contribuisce direttamente alla seguente focus area:

- 3 b) sostegno alla gestione dei rischi aziendali

In riferimento alle priorità e focus area, si delineano le seguenti corrispondenze:

Priorità	Codice Focus Area	Focus	Contributo
<b>P3 - promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo</b>	3.b	Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali	Diretto (prevalente)

Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 21 luglio 2015, così come modificato ed integrato, è stato dichiarato, tra gli altri, il carattere di eccezionalità per i danni causati da organismi nocivi (*Xylella fastidiosa*) nei territori della Regione Puglia.

Considerato che sussistono le condizioni di cui al comma 3 dell'Articolo 18 del Reg. UE n. 1305 del 17/12/2013 si ritiene di pubblicare il presente avviso pubblico per consentire l'adesione alla Sottomisura 5.2 da parte delle imprese agricole ricadenti negli areali delimitati che intendono ricostruire il patrimonio agricolo danneggiato/distrutto.

Tenuto conto che nelle zone dove è accertata la presenza di *Xylella fastidiosa* non è possibile ripristinare le piante e gli impianti di olivo distrutti e/o danneggiati, nonché le piante ospiti del batterio ed i relativi impianti, si intende favorire la "ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato" mediante la realizzazione di impianti arborei produttivi agricoli alternativi all'olivo.

Per quanto innanzi è necessario definire prioritariamente il valore di ripristino del patrimonio olivicolo danneggiato/distrutto che fungerà da spesa ammissibile a finanziamento per la realizzazione del nuovo impianto arboreo produttivo agricolo alternativo all'olivo.

#### **4. SOGGETTI BENEFICIARI**

Sono beneficiari della Sottomisura 5.2 le imprese agricole in possesso dei requisiti di ammissibilità specificati al successivo paragrafo 6.

Sono esclusi gli enti pubblici.

#### **5 LOCALIZZAZIONE**

La Sottomisura 5.2 è applicabile negli areali indicati negli allegati nn. 1 e 2 della Determinazione del Dirigente della Sezione Agricoltura n. 203 del 24/05/2016, pubblicata nel B.U.R.P. n. 64 del 01/06/2016, avente ad oggetto "*Direttiva 2000/29/CE – D.Lgs. 214/2005 e s.m.i. – Modifica delle aree delimitate ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2016/764 della Commissione Europea che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2015/789, esclusivamente nella Zona Infetta e Zona di Contenimento, nelle quali è stata accertata la diffusione della Xylella fastidiosa*".

#### **6 REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

Possono beneficiare della Sottomisura 5.2 gli Agricoltori, come definiti all'Articolo 4, lett. a), del Reg. (UE) n. 1307/2013, che:

- a) sono iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole, tramite costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale come previsto dal DM n. 162 del 12/01/2015;
- b) sono iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) e hanno avviato l'attività di impresa agricola in data antecedente o uguale al 01/06/2016, ovvero alla data di pubblicazione nel BURP n. 64 della Determinazione del Dirigente della Sezione Agricoltura n. 203 del 24/05/2016 con la quale è stato effettuato l'ultimo aggiornamento delle aree interessate dal patogeno *Xylella Fastidiosa*. Per data di avvio dell'attività di impresa agricola si considera quella riportata come "data inizio attività" nel certificato della CCIAA. Si

precisa, infine, che l'azienda deve essere altresì iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese della CCIAA con la qualifica di "impresa agricola";

- c) posseggono la legittima conduzione delle superfici agricole oggetto di intervento secondo quanto previsto dalla circolare Agea n. 120 del 01/03/2016. Per le forme di conduzione non in proprietà, il titolo di conduzione dovrà garantire una validità residua di almeno 5 anni a partire dalla data di erogazione del saldo del contributo;
- d) conducono un'azienda, ricadente nelle zone di cui al precedente paragrafo 5, che deve aver subito la distruzione/danneggiamento del valore economico del patrimonio olivicolo aziendale non inferiore al 30 %.

I requisiti innanzi richiamati devono essere posseduti alla data di presentazione della DdS.

## 7 IMPEGNI E DICHIARAZIONI

I **soggetti richiedenti** al momento della sottoscrizione della DdS devono assumere l'impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena la decadenza dagli aiuti concessi ed il recupero delle somme già erogate, le seguenti condizioni:

- a) aggiornare prima della redazione dell'EIP e della presentazione della DdS il Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa dell'OP AGEA con l'indicazione delle superfici condotte con le relative colture attuate, nonché l'eventuale consistenza degli allevamenti;
- b) rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i.;
- c) rispettare la Legge Regionale n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009
- d) mantenere i Requisiti di Ammissibilità di cui al precedente par. 6, fino alla conclusione degli investimenti e all'erogazione del saldo, pena la decadenza dagli aiuti concessi ed il recupero delle somme già erogate;
- e) attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP, un **conto corrente dedicato** sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'investimento, di natura pubblica o privata (ivi compresi i mezzi propri). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata di realizzazione degli investimenti e di erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all'aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e dall'eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi ai benefici della Sottomisura 5.2;
- f) osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti;
- g) osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati, nonché nel rispetto della normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
- h) osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili alla Sottomisura 5.2 secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
- i) mantenere la destinazione d'uso degli investimenti per un periodo minimo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
- j) produrre apposita dichiarazione con la quale si attesta che, per la realizzazione degli interventi di cui alla DdS, non ha ottenuto né richiesto contributi ad altri Enti Pubblici;

In seguito all'adozione del provvedimento di concessione degli aiuti e di eventuali altri atti ad esso collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli amministrativi ed in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n.809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate delle sanzioni che possono comportare una riduzione graduale dell'aiuto o l'esclusione e la decadenza dello stesso. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento amministrativo.

## 8 RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

La dotazione finanziaria prevista per la Sottomisura 5.2 ammonta complessivamente ad € 10.000.000,00.

Il sostegno pubblico concedibile è pari al 100% dei costi ammissibili.

Il contributo della presente Sottomisura potrà essere cumulato con altri aiuti pubblici o con eventuali indennizzi assicurativi privati fino alla concorrenza del danno purché non si superi il 100% del valore del bene indennizzato.

## 9 DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RIPRISTINO DEL PATRIMONIO OLIVICOLO DANNEGGIATO/DISTRUTTO

La Sottomisura 5.2 ha l'obiettivo di ripristinare il potenziale produttivo danneggiato/distrutto, pertanto per la quantificazione del valore di ripristino del patrimonio olivicolo danneggiato/distrutto bisogna quantificare il costo di reimpianto di 1 ettaro di oliveto. Inoltre tenuto conto della fattispecie considerata, ovvero che il patrimonio danneggiato/distrutto può essere costituito da alcune piante nell'ambito di un appezzamento, è necessario rapportare il costo di reimpianto di 1 ettaro di oliveto ad una singola pianta di olivo.

Allo scopo di evitare distonia del sostegno pubblico sul territorio interessato, per la quantificazione del costo di reimpianto di una pianta di olivo si rimanda alla nota n. 14397 del 30/09/2015 del Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza connessa alla diffusione della Xylella fastidiosa OCPC n. 225/2015. Nell'allegato F alla nota richiamata è riportato l'iter logico procedurale seguito per la determinazione del costo di reimpianto di una pianta di olivo quantificato in € 38,20 (paragrafo 1.2.2 "Reimpianto" – pag. 32). Considerato che l'importo di € 38,20 è comprensivo del 12% di spese generali lo stesso deve essere depurato di € 4,09, pertanto il costo di reimpianto di una pianta di olivo si assume pari ad € 34,11.

Si fa notare che l'utilizzo dell'olivo come parametro di riferimento per determinare il costo di reimpianto deriva dalla constatazione che nelle aree delimitate dall'emergenza fito sanitaria la suddetta specie rappresenta, in termini di superficie, il 99% delle colture arboree produttive agricole riconosciute come potenziali ospiti del batterio.

A fronte delle piante di olivo presenti in azienda, desumibili dal fascicolo aziendale e dalle ortofoto disponibili sul portale SIAN, il richiedente deve rilevare quelle che risultano infette dal batterio Xylella fastidiosa. La sussistenza di piante infette deve essere comprovata da test diagnostici (ELISA o PCR) eseguiti presso laboratori accreditati da effettuare su tutte le piante presenti in azienda. Per dimostrare la presenza del patogeno è sufficiente eseguire, oppure aver già eseguito, un test di tipo ELISA. Sono escluse dalla diagnosi le piante risultate infette a seguito di monitoraggi istituzionali e le piante morte. Le analisi devono essere accompagnate da perizia asseverata, redatta da tecnico agricolo abilitato, che attesti la georeferenziazione delle piante testate. Inoltre i prelievi dei campioni devono essere effettuati alla presenza di un Ispettore Fitosanitario.

Qualora almeno il 30 % delle piante presenti in azienda risulti positivo alla diagnosi della Xylella fastidiosa è soddisfatto il requisito di ammissibilità al sostegno di cui alla lettera d) del paragrafo 6 del presente Avviso e l'azienda può presentare la DdS.

La particella olivetata che dalle analisi risulta aver avuto una percentuale di positività maggiore del 60% delle piante presenti è considerata tutta infetta.

Il valore di ripristino del patrimonio olivicolo danneggiato/distrutto è dato dal prodotto tra il numero di piante infette/morte e il costo unitario di reimpianto di € 34,11 come innanzi definito.

Tutte le piante arboree produttive di interesse agricolo presenti nell'azienda richiedente ed ospiti del batterio Xylella fastidiosa elencate nell'Allegato II della Decisione (UE) 2015/789 "Elenco delle piante notoriamente sensibili agli isolati europei dell'organismo specificato (piante ospiti)", così come modificato ed integrato, sono equiparate all'olivo.

## 10 DETERMINAZIONE DEL VOLUME DI INVESTIMENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Il valore di ripristino del patrimonio olivicolo danneggiato/distrutto, come quantificato al precedente paragrafo 9, può essere maggiorato delle spese generali fino ad un massimo del 6%. In queste ultime rientrano sia gli onorari per tecnici agricoli che i costi relativi a garanzia fidejussoria e conto corrente dedicato.

Il costo totale sostenuto dall'imprenditore per effettuare i test diagnostici può essere considerato spesa ammissibile a finanziamento. Per ogni singolo test diagnostico non può essere riconosciuto un importo superiore ad € 10,00.

Il valore di ripristino del patrimonio olivicolo danneggiato/distrutto + le spese generali + il costo sostenuto dall'imprenditore per effettuare i test diagnostici costituisce il volume complessivo di investimenti a disposizione del richiedente per realizzare, nell'azienda oggetto di ripristino, un impianto arboreo produttivo alternativo all'olivo.

## 11 VOLUME E TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI

Il **limite minimo** del volume degli investimenti per l'accesso al sostegno è di **€ 5.000,00** mentre il **limite massimo** è di **€ 500.000,00**.

In conformità all'art. 5 della Decisione (UE) 2015/789 concernente il ***Divieto di impianto delle piante ospiti nelle zone infette***, sono ammissibili al sostegno le spese per la realizzazione di impianti arborei appartenenti ai generi o alle specie non enumerate nell'Allegato II della sopraindicata Decisione "*Elenco delle piante notoriamente sensibili agli isolati europei dell'organismo specificato (piante ospiti)*" e successive modifiche ed integrazioni.

Ad eccezione dell'olivo e delle specie arboree produttive di interesse agricolo ospiti del patogeno *Xylella fastidiosa* possono essere realizzati tutti gli impianti di specie arboree ammissibili a finanziamento ai sensi della Sottomisura 4.1 del PSR 2014/2020 a cui si fa rimando per le specifiche tecniche (paragrafo 8.2.4.3.1.5. "Costi ammissibili" punto 5 "impianti di colture arboree" – pag.323/324).

In particolare sono ammissibili a finanziamento gli impianti specializzati di colture arboree ed arbustive (piccoli frutti) con utilizzo di piante e materiale di propagazione certificato dal punto di vista sanitario, compresi gli impianti di vigneti di uva da vino esclusivamente per la superficie correlata al possesso di autorizzazione a nuovi impianti, rilasciata a titolo gratuito dal MIPAAF (sono escluse le superfici di cui ad autorizzazioni a reimpianto) nel rispetto delle prescrizioni di impianto di cui al Regolamento (UE) n. 612/14 e degli importi stabiliti dal "prezzario regionale interventi ammissibili" approvato con D.D. del Servizio Agricoltura 10/02/2014, n. 24, pubblicata nel B.U.R.P. n. 20 del 13-02-2014.

Allo scopo di garantire produzioni di qualità e competitive, gli impianti arborei ed arbustivi devono essere realizzati in irriguo, ad eccezione delle specie che per proprie caratteristiche agronomiche e di densità di impianto, nonché in presenza di condizioni pedoclimatiche adeguate, sono coltivabili in asciutto;

È vietato l'impianto di specie forestali comprese quelle elencate nella Determinazione dirigenziale n. 757/2009 richiamata al paragrafo 8.2.8.3.1.11 "Informazioni specifiche della Misura" relativo alla Sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione/imboschimento" del PSR 2014/2020 (pag. 501/502).

## 12 IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, RAGIONEVOLEZZA E TRASPARENZA DELLA SPESA

Nell'ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare ammissibili dovranno:

- essere imputabili ad un'operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinenti rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- congrue rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessarie per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione;
- riguardare interventi decisi dall'AdG, o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- essere completamente tracciate attraverso specifico conto corrente dedicato intestato al beneficiario.

Per gli interventi riguardanti l'acquisto di piante e gli impianti di irrigazione è prevista, per ciascun intervento preventivato, una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa, confrontabili, emessi da fornitori diversi in concorrenza e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura, e procedere quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo.

Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è necessario che nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire dalla redazione del progetto e dell'EIP e sino alla realizzazione dello stesso. I richiedenti gli aiuti devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici preliminarmente al conferimento dell'incarico.

A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato e per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente.

In ogni caso i 3 preventivi devono essere:

- indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza),
- comparabili,
- competitivi rispetto ai prezzi di mercato,

Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.

In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi proposti e successivamente approvati.

Ai fini della legittimità e corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario, che siano identificabili e verificabili successivamente nel corso dei controlli amministrativi ed *in loco* previsti dalla regolamentazione comunitaria.

Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate sulla base dei Criteri di Selezione della Misura/Sottomisura/Operazione, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata. In conformità con l'art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo "adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento" secondo le disposizioni in materia impartite dall'AdG.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un **conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario**. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento, di natura pubblica (contributo), privata (mezzi propri) o derivanti da linee di finanziamento bancario. Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata dell'investimento e di erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all'aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e dall'eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi ai benefici della sottomisura.

### 13 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DELL'EIP

I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso, preliminarmente alla compilazione della DdS, sono obbligati all'aggiornamento del fascicolo aziendale secondo le disposizioni dello stesso OP AGEA e le funzionalità disponibili nel portale SIAN.

I richiedenti, nonché i tecnici agricoli incaricati devono essere muniti di firma digitale e di PEC per consentire la sottoscrizione digitale della DdS e l'invio della stessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

**Tutte le comunicazioni afferenti il presente Avviso avverranno esclusivamente attraverso la PEC del richiedente/beneficiario riportata nel fascicolo aziendale. Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni all'indirizzo di PEC del responsabile dell'attuazione della Sottomisura 5.2: calamitaegroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it.**

L'E.I.P., redatto da tecnico agricolo abilitato su specifico format, riguardante la realizzazione di impianti arborei produttivi agricoli alternativi all'olivo deve essere compilato telematicamente nel portale regionale. Per l'accesso al portale regionale, per la compilazione dell'E.I.P., il tecnico deve essere autorizzato dal richiedente gli aiuti, mediante specifica delega, previa verifica delle seguenti condizioni:

- Compatibilità degli albi a cui l'utente è iscritto con quelli previsti dall'Avviso, in regola con l'iscrizione alla cassa di previdenza e titolare di polizza assicurativa;
- L'azienda delegante deve avere il fascicolo AGEA valido con l'indicazione della PEC.

Il tecnico dovrà richiedere nel portale regionale l'abilitazione alla consultazione del fascicolo aziendale specificando il CUAA del richiedente.

Dopo l'inserimento della predetta richiesta sarà inviata una PEC all'Azienda delegante che può:

- confermare l'attribuzione della delega;
- rigettare l'attribuzione della delega.

Solo a seguito della conferma della delega sarà consentita la redazione dell'EIP.

Una delega può essere annullata solo su esplicita richiesta dell'azienda via PEC.

Per le richieste di delega che non hanno avuto un riscontro (la conferma o il rigetto) il sistema invierà, dopo 10 giorni dall'inserimento della richiesta, una comunicazione al tecnico ed all'Azienda. Trascorsi 5 giorni dal sollecito, in mancanza di un riscontro da parte dell'Azienda, il sistema rigetterà automaticamente la richiesta di delega.

Il titolare di uno studio professione può concedere ai propri collaboratori, attraverso una funzionalità del Portale EIP2014-2020, l'autorizzazione alla lavorazione delle pratiche dello studio. Il collaboratore, comunque iscritto al portale, non potrà inserire le deleghe per conto dello studio ma può soltanto procedere alla redazione dell'EIP.

Il Portale regionale sarà operativo dalle **ore 12.00** del giorno **01/03/2017** e resterà operativo per la compilazione dell'E.I.P. e per l'invio telematico dello stesso per n. **90 (novanta) giorni a partire dal giorno successivo all'avvio** e, pertanto, il termine finale di operatività è stabilito per le **ore 12,00 del 30/05/2017 - (novantesimo giorno)**.

**ENTRO IL TERMINE di operatività del portale regionale** occorre effettuare l'INVIO telematico dell'EIP, il sistema:

- 1) produrrà la stampa dell'attestato di INVIO in formato pdf, riportante la data di invio telematico con i dati riepilogativi dell'elaborato;
- 2) produrrà una dichiarazione di atto di notorietà;
- 3) invierà una PEC al tecnico e all'azienda con l'attestazione dell'avvenuto INVIO con il **CODICE DI INVIO** attribuito.

Successivamente all'invio dell'E.I.P., deve essere compilata, stampata e rilasciata la DdS.

Le domande di sostegno, devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili nel portale SIAN, per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola accreditati dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato o, in alternativa, con l'assistenza di un libero professionista accreditato dalla Regione e munito di opportuna delega. In caso di prima attivazione i liberi professionisti, preliminarmente al conferimento della suddetta delega, devono munirsi di idonee credenziali di accesso all'area riservata del portale SIAN. L'accesso al portale SIAN da parte dei liberi professionisti è consentito a seguito di richiesta di abilitazione da presentare alla Regione Puglia secondo il Modello 1 allegato al presente Avviso.

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale [www.sian.it](http://www.sian.it).

Le domande devono essere caratterizzate dal profilo: *Ente Regione Puglia*.

La DdS rilasciata nel portale SIAN deve essere firmata dal richiedente digitalmente oppure come previsto ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Il termine di operatività del portale SIAN è fissato alle **ore 24,00 del 06/06/2017**.



**ENTRO IL TERMINE di operatività del portale SIAN**, occorre effettuare il rilascio della domanda di sostegno. A seguito del rilascio della DdS, tutta la documentazione di seguito specificata deve essere caricata a sistema, mediante upload della stessa, utilizzando esclusivamente il portale regionale (EIP2014-2020).

**Per effettuare l'upload il tecnico**, utilizzando il CODICE DI INVIO, deve effettuare nel portale regionale le seguenti operazioni:

- 1) registrare il codice della domanda di sostegno AGEA;
- 2) effettuare l'upload:
  - a) della DdS firmata dal richiedente;
  - b) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà generata dall'EIP, timbrata e firmata dal tecnico incaricato e dal richiedente;
  - c) del documento di identità in corso di validità del richiedente;
  - d) dell'attestato di INVIO dell'EIP firmato digitalmente oppure come previsto ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, dal tecnico e dell'azienda (il sistema verificherà l'esatta corrispondenza con l'attestato di invio prodotto e l'integrità della firma digitale apposta sulla domanda);
- 3) inviare telematicamente.

Il sistema invierà una PEC al tecnico e all'azienda con l'attestazione dell'avvenuto INVIO DOCUMENTALE.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere inviata telematicamente **entro e non oltre le ore 12,00 del 13/06/2017**.

**Le richieste di abilitazione per operare nel portale regionale oppure nel portale SIAN da parte dei tecnici agricoli abilitati saranno evase fino a 10 giorni antecedenti la data di chiusura dei rispettivi portali. Negli ultimi 9 giorni di operatività dei rispettivi portali non saranno effettuate abilitazioni.**

#### 14 CRITERI DI SELEZIONE

Di seguito si riportano, per la Sottomisura 5.2, i principi alla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza il 16/03/2016, adottati dall'AdG con DAdG n. 191 del 15/06/2016, così come modificati ed integrati con DAdG n. 1 del 11/01/2017:

- incidenza del danno sul potenziale agricolo aziendale;
- dimensione economica aziendale privilegiando le dimensioni inferiori;
- incidenza del danno sul potenziale agricolo territoriale.

<b>Principio 1 – Incidenza del danno sul potenziale agricolo aziendale</b>		<b>Punti</b>
<i>Incidenza del danno sul potenziale agricolo aziendale</i>		
Il punteggio verrà attribuito calcolando l'incidenza del valore economico del patrimonio aziendale danneggiato/distrutto rispetto al valore economico complessivo dell'azienda		
$\frac{\text{Valore economico del patrimonio aziendale distrutto/danneggiato}}{\text{Valore economico complessivo del patrimonio aziendale}} \times 100$	≥ 75 %	50
	≥ 50% e <75 %	40
	≥ 40% e <50 %	30
	≥ 30% e <40 %	20
<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE</b>		<b>50</b>

<b>Principio 2 – Dimensione economica aziendale privilegiando le dimensioni inferiori</b>		<b>Punti</b>
<i>Dimensione economica aziendale</i>		
Il punteggio verrà attribuito sulla base della dimensione economica aziendale espressa in Produzione Standard (PS)		
Dimensione economica aziendale	Da 5.000,00 a 25.000,00 euro	30
	>a 25.000,00 e ≤ ai 50.000,00 euro	25
	>a 50.000,00 e ≤ ai 100.000,00 euro	20
	>a 100.000,00 e ≤ ai 250.000,00 euro	15
	>a 250.000,00 euro	10
<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE</b>		<b>30</b>

<b>Principio 3 – Incidenza del danno sul potenziale agricolo territoriale</b>		<b>Punti</b>
<i>Incidenza del danno sul potenziale agricolo territoriale</i>		
Il punteggio verrà attribuito calcolando l'incidenza del valore economico del patrimonio danneggiato/distrutto della azienda ( $X_i$ ) rispetto alla media del totale dei danni subiti dalle aziende che partecipano al bando		
$\frac{X_i - \text{media } \sum_{i=1}^n X_i}{\text{media } \sum_{i=1}^n X_i} \times 100$	>75 %	20
	>45% e ≤75%	15
	≥ 15% e ≤45%	10
	≥ 15% e ≤1%	5
<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE</b>		<b>20</b>

**Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100, come appresso specificato:**

<b>MACROCRITERIO/PRINCIPIO</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>PUNTEGGIO SOGLIA</b>
1. <i>Incidenza del danno sul potenziale agricolo aziendale</i>	50	0
2. <i>Dimensione economica aziendale privilegiando le dimensioni inferiori</i>	30	0
3. <i>Incidenza del danno sul potenziale agricolo territoriale</i>	20	0
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>	

**Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 20 Punti.**

**A parità di punteggio, sarà data priorità alle domande di sostegno che richiedono un investimento minore.**

L'attribuzione dei punteggi in base ai criteri di selezione sarà effettuata automaticamente dall'EIP.

Per quanto riguarda la formula per il calcolo del punteggio di cui al principio 1 si evidenzia che il numeratore sarà dato dal valore di ripristino del patrimonio olivicolo danneggiato/distrutto così come definito e calcolato al paragrafo 9 del presente avviso (numero di piante infette/morte X € 34.11), mentre il denominatore sarà ottenuto sommando il valore del soprassuolo di ciascuna coltura arborea produttiva di interesse agricolo presente nell'azienda oggetto di ripristino del patrimonio danneggiato. Per il valore del soprassuolo delle colture si fa riferimento alla tabella di seguito specificata che si chiama PIERPAOLO PALLARA

COLTURA	VALORE PATRIMONIALE RIFERITO AD 1 ETTARO
Seminativo	
Mandorlo	
Pesco	
Vite	
ecc	

Per la determinazione di tutti i parametri correlati alle superfici delle colture presenti in azienda l'EIP farà riferimento all'ordinamento colturale ed alle rispettive superfici rilevabili dal fascicolo aziendale al

momento della presentazione della DdS. Lo stesso ordinamento culturale sarà utilizzato per l'attribuzione del punteggio di cui al Principio 2.

## **15 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Le domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN e i relativi EIP inviati entro i termini di scadenza prefissati saranno oggetto di attribuzione dei punteggi sulla base di quanto dichiarato negli stessi e in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione di cui al precedente paragrafo 14 con conseguente formulazione della graduatoria.

La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento dell'AdG che sarà pubblicato nel BURP; la pubblicazione nel BURP assume valore di comunicazione ai richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di eventuali ulteriori adempimenti da parte degli stessi.

**I soggetti che conseguiranno un punteggio inferiore a 20 non saranno inseriti in graduatoria.** Di tanto ne sarà data comunicazione a mezzo PEC.

Con il medesimo provvedimento, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, le domande collocate nella graduatoria in posizione utile saranno ammesse alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa e i richiedenti saranno invitati, a mezzo PEC, ad integrare la documentazione di seguito specificata:

- 1) titolo di possesso della superficie aziendale sulla quale sono presenti le piante infette/morte nonché della superficie aziendale sulla quale si intende realizzare il nuovo impianto arboreo produttivo alternativo all'olivo, qualora differente. Per le forme di conduzione non in proprietà, il titolo di conduzione dovrà garantire una validità residua di almeno 5 anni a partire dalla data di erogazione del saldo del contributo;
- 2) atto costitutivo della società e statuto, ove previsto;
- 3) georeferenziazione delle piante infette da *Xylella fastidiosa* ricadenti nelle zone riportate nel precedente paragrafo 5, firmate e timbrate da tecnico abilitato ed iscritto ad ordini, albo o collegio professionale;
- 4) risultati dei test diagnostici probanti la presenza di *Xylella fastidiosa* sulle piante saggiate e relativo documento di pagamento degli stessi;
- 5) documentazione relativa al costo totale previsto per gli investimenti proposti nell'EIP e nella DdS a valere sulla sottomisura 5.2, ovvero quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi proposti compresi gli investimenti immateriali, corredato da:
  - computo metrico estimativo analitico;
  - preventivi di spesa in forma analitica di almeno tre ditte concorrenti (forniti su carta intestata, debitamente datati e firmati) per l'acquisto di piante arboree produttive e di impianti di irrigazione;
  - preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici, almeno 3 (forniti su carta intestata, debitamente datati e firmati);
  - relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici (non necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso);
- 6) elaborati grafici comprendenti la planimetria catastale aziendale, con l'indicazione delle particelle oggetto di intervento, firmate e timbrate da tecnico abilitato ed iscritto ad ordini, albo o collegio professionale;
- 7) relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi da realizzare
- 8) *ove pertinente*, documentazione probante la disponibilità aziendale di fonte idrica per l'irrigazione;

- 9) *ove pertinente* e qualora non sia già presente agli atti della Pubblica Amministrazione, documentazione necessaria per chiedere l'informativa antimafia alla Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (BDNA), ovvero dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, dei familiari conviventi. La documentazione deve essere presentata qualora l'aiuto pubblico richiesto nella DdS sia superiore ad € 150.000,00;
- 10) ulteriore documentazione potrà essere richiesta in fase istruttoria qualora ritenuta necessaria.

Nella PEC di richiesta della documentazione innanzi richiamata saranno indicate le modalità e i tempi per effettuare l'upload della medesima documentazione a pena di esclusione dal sostegno.

## **16 ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

L'istruttoria tecnico amministrativa comprenderà le seguenti verifiche:

- presentazione nei termini della DdS e della documentazione;
- possesso dei requisiti previsti dal bando;
- corretta attribuzione del punteggio dichiarato;
- valutazione di merito della documentazione presentata;
- corretta quantificazione della spesa ammissibile al sostegno e del relativo contributo concedibile.

Tutte le domande di sostegno che avranno superato l'istruttoria tecnico amministrativa saranno inserite in un successivo provvedimento di concessione del finanziamento.

Per le domande di sostegno che non avranno superato l'istruttoria tecnico amministrativa ne sarà data comunicazione, a mezzo PEC, al soggetto richiedente con l'indicazione della relativa motivazione ai sensi dell'art.10 bis della Legge 241/90.

## **17 TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DDP**

L'erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall'OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e potrà avvenire in diverse fasi (anticipazione, acconto su stato di avanzamento dei lavori e saldo finale) e, pertanto, potranno essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento di acconto su stato di avanzamento lavori (SAL);
- domanda di pagamento del saldo finale.

### **17.1 DdP DELL'ANTICIPO**

E' possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% del sostegno concesso.

La DdP deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabilite nel provvedimento di concessione e deve essere corredata da **garanzia fideiussoria in originale** (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al **100%** dell'importo dell'anticipo richiesto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell'elenco dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet [www.isvap.it](http://www.isvap.it).

La Procedura di Garanzia Informatizzata (P.G.I.) attivata nel portale SIAN, sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo schema di garanzia personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni) completa lo schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.

La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione.

Il costo della fideiussione rientra tra le spese ammissibili a finanziamento nell'ambito delle spese generali.

## **17.2 DdP DELL'ACCONTO**

La DdP del sostegno concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), deve essere compilata e rilasciata nel portale SIAN, presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti nel provvedimento di concessione.

Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.

La prima DdP dell'acconto non potrà essere inferiore al 30% e non superiore al 90% del contributo concesso.

Si precisa che il beneficiario non potrà richiedere pagamenti nella forma di anticipazione e/o di acconto su SAL di importo superiore al 90% del sostegno concesso.

## **17.3 DdP DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI**

Gli investimenti ammessi ai benefici devono essere ultimati entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione.

Il progetto si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi ai benefici risulteranno completati e le piante di olivo affette da Xylella fastidiosa oppure morte risulteranno estirpate.

Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.

La domanda di pagamento del saldo deve essere compilata e rilasciata nel portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l'ultimazione degli interventi.

## **18 AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE**

Ai fini dell'ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi" del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla data di pubblicazione dell'avviso e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici.

**Sono eleggibili al sostegno tutte le spese ammissibili effettuate in data successiva alla data dell'evento calamitoso così come desumibile dal Decreto di declaratoria.**

In tutti i casi lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all'erogazione di acconto sul contributo concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all'erogazione del saldo, devono essere supportati da documenti giustificativi di spesa. I beneficiari degli aiuti devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi:

- fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi;
- buste paga nel caso di utilizzo di manodopera aziendale ed extra aziendale;
- documentazione avente valore probatorio equivalente nel caso di lavori eseguiti direttamente dall'impresa beneficiaria e/o dai componenti del nucleo familiare.

Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l'esecuzione degli stessi con le seguenti modalità:

- bonifico;
- assegno circolare emesso con la dicitura "non trasferibile";
- modello F24;
- ricevute bancarie;
- bollettini di c/c postale.

**In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti.**

**Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare attraverso un apposito “conto corrente dedicato” intestato alla ditta beneficiaria di cui al paragrafo 12, pena la non ammissibilità al sostegno delle stesse.**

Per le spese propedeutiche (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) alla presentazione della DdS è consentito l'utilizzo di un **conto corrente non dedicato**, a condizione che lo stesso sia intestato alla ditta beneficiaria degli aiuti e che le operazioni siano perfettamente identificabili e riconducibili ai documenti giustificativi di spesa.

Nel caso di lavori eseguiti direttamente dall'imprenditore agricolo e/o dai suoi familiari conviventi con prestazione lavorativa volontaria non retribuita (cosiddetti contributi in natura) le voci di spesa relative esclusivamente ad interventi di carattere agronomico, possono essere considerate ammissibili a condizioni che:

- i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte;
- i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione all'azienda;
- il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo metrico redatto da tecnico abilitato);
- i lavori/forniture eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria;
- se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in “condizioni di ordinarietà” e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dai prezzari regionali e delle Province autonome.

## **19 LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI**

Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti, gli investimenti, come previsto dal punto n) del par.8.1 del PSR Puglia 2014-2020, dovranno risultare **conformi alle norme Unionali, nazionali e regionali**: secondo quanto previsto all'art. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013 “Conformità al diritto dell'UE e nazionale” le operazioni sostenute dai fondi SIE devono essere conformi al diritto applicabile dell'UE e nazionale relativo alla sua attuazione (il “diritto applicabile”).

Inoltre per gli investimenti ricadenti all'interno dei Siti Natura 2000 l'ammissibilità degli investimenti è vincolata:

- alla compatibilità con le ‘Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale’ di cui alla DGR n.644 del 5/7/2004 e alla DGR n. 454 del 16/06/2008;
- alla redazione di uno studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Dir. 92/43 CEE, DPR 357/97 e smi, D.Lgs. 152/06 e smi, L.R. n.56/00- art.15 bis).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L.R n. 19 del 24 luglio 1997 “Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia”, essi devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

L'IVA non è ammissibile a finanziamento

## **20 IMPEGNI DELLA DITTA BENEFICIARIA – ESCLUSIONI E RIDUZIONI DEI BENEFICI CONCESSI**

La ditta beneficiaria dovrà presentare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione degli aiuti apposita dichiarazione, il cui fac simile sarà disponibile nel portale del PSR, con la quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel presente avviso e nel provvedimento di concessione degli aiuti e di accettare le condizioni riportate negli stessi.

Gli impegni a carico del beneficiario sono i seguenti:

- rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;

- rispettare la Legge Regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
- mantenere i Requisiti di Ammissibilità di cui al precedente paragrafo 6 per tutta la durata degli impegni;
- osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti;
- osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati, nonché nel rispetto della normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
- osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili alla sottomisura 5.2 secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
- non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;
- mantenere la destinazione d'uso degli investimenti per un periodo minimo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
- dichiarare che, per la realizzazione degli interventi di cui alla DdS, non ha ottenuto né richiesto contributi ad altri Enti Pubblici;
- dichiarare di essere a conoscenza che eventuali pagamenti non transitati nell'apposito conto corrente dedicato, non potranno essere ammessi agli aiuti e che non sono consentiti pagamenti in contanti;
- custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi; tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori;
- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea.

In seguito all'adozione del provvedimento di concessione degli aiuti e di eventuali altri atti ad esso collegati, potranno essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari.

Si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli amministrativi ed in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n.809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate delle sanzioni che possono comportare una riduzione graduale dell'aiuto o l'esclusione e la decadenza dello stesso. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento amministrativo.

## **21 VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)**

L'art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.

Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato.

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.

Ai fini degli adempimenti regolamentari l'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013e del Consiglio nonché del Regolamento (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) 1306/2013.

Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all'attivazione del bando di misura sono state espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.

## **22 RICORSI E RIESAMI**

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.

Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47 – 70121 Bari - Pec: [autoritagestionepsr@pec.rupar.puglia.it](mailto:autoritagestionepsr@pec.rupar.puglia.it) entro e non oltre giorni 30 dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. **Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell'atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di comunicazione. Il ricorso deve essere munito di marca da bollo.**

Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all'Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell'ordinamento giuridico. La scelta dell'Autorità Giudiziaria competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all'oggetto del contendere.

Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente all'ufficio che ha curato l'istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.

## **23 RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI**

Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Responsabile della sottomisura 5.2, ovvero all'ufficio che detiene il fascicolo. Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione degli aiuti, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero delle somme già erogate a valere sulla sottomisura 5.2 con la maggiorazione prevista dalla normativa vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dall'OP AGEA.

## **27 CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

Costituiscono causa di forza maggiore e relativa documentazione probante:

- l'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno, comprovato da provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate;
- calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda, comprovato da provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato, o in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche;
- fitopatie che colpiscano in tutto o in parte prevalente la superficie aziendale, comprovate da ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente;
- il decesso del beneficiario, comprovato da certificato di morte;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (malattie, incidenti, ecc.), comprovata da eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale.



La documentazione probante deve essere inviata dal beneficiario al Responsabile della sottomisura 5.2, ovvero all'ufficio che detiene il fascicolo nonché all'OP AGEA **entro 30 giorni lavorativi** a decorrere dal giorno in cui lo stesso è messo nella condizione di provvedervi.

## **28 DISPOSIZIONI GENERALI**

Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell'Avviso, si rimanda a quanto previsto nelle schede della sottomisura 6.1, operazione 4.1.B, sottomisura 6.4 e sottomisura 3.1 costituenti il Pacchetto Giovani ed alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, nonché nelle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.

In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:

- collaborare con le competenti autorità per l'espletamento delle attività di istruttoria, controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
- non produrre false dichiarazioni;
- dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal presente Avviso Preliminare e dai successivi atti amministrativi correlati;
- garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento Regionale attuativo n.31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).

In particolare, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:

### Articolo 2, comma 1

*"è condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.*

*Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:*

- a) dal soggetto concedente;*
- b) dagli uffici regionali;*
- c) dal giudice con sentenza;*
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;*
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.*

*Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.*

*Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.*

*In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.*

*Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.*

*In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare.*

*Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.*

*Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.*

*In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.*

#### Articolo 2, comma 2

*Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28".*

### **29 RELAZIONI CON IL PUBBLICO**

Chiarimenti, notizie, specificazioni, informazioni potranno essere richieste a:

Responsabile della sottomisura 5.2:

**per.agr. Arcangelo Mariani**

e-mail: [a.mariani@regione.puglia.it](mailto:a.mariani@regione.puglia.it).

Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN

**Sig. Nicola CAVA**

e-mail: [n.cava@regione.puglia.it](mailto:n.cava@regione.puglia.it)

### **30 INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

### **31 ALLEGATI ALL'AVVISO**

Sono allegati al presente bando:

- Richiesta di accesso/abilitazione ad operare nel portale SIAN (Modello 1).